



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32500** del registro di segreteria, avente ad

oggetto il conto giudiziale n. **79960**, reso d'ufficio da **BREGOLI**

Mariagrazia, quale Direttore della Casa Circondariale di Verona

“Montorio” – Ministero della Giustizia – Dipartimento

dell'Amministrazione penitenziaria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018,

depositato in data 26/10/2020;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con

l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, il

Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Francesca Garlisi;

FATTO

	I. Con relazione n. 206/2025 del 4 aprile 2025, il Magistrato designato del	
	conto giudiziale n. 79960 - reso d'ufficio da Mariagrazia BREGOLI, quale	
	Direttore della Casa Circondariale di Verona, per il periodo 01/01/2018 -	
	31/12/2018 – dopo aver riepilogato l'attività istruttoria compiuta, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- sotto il profilo formale, il conto, compilato d'ufficio sul prescritto Mod. 24	
	Contabilità del R.D. n. 1908/1920 e sottoscritto dal Direttore della Casa	
	Circondariale di Verona, aveva superato con esito positivo il controllo di	
	regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria territoriale	
	dello Stato di Verona (in atti attestazione prot. n. 0022300 del 13/10/2020);	
	- sotto il profilo sostanziale, il conto esponeva, per il periodo di gestione di	
	riferimento, i dati contabili riepilogati nella relazione di deferimento, con	
	una giacenza del fondo in cassa al 31/12/2018 di euro 243.447,79;	
	- non risultava depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di	
	controllo interno, come richiesto dall'art. 139, comma 2, del codice di	
	giustizia contabile;	
	- lo stato di grave malattia del contabile di cassa titolare Leonardi Daniele,	
	poi deceduto in data 15/04/2019, non avevano consentito allo stesso la resa	
	del conto per il 2018 né il passaggio di gestione tra agenti contabili;	
	- trattandosi di conto compilato d'ufficio, lo stesso doveva essere sottoposto	
	alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, del codice di	
	giustizia contabile.	
	II. In data 26 agosto 2025, il Direttore della Casa Circondariale di Verona	
	depositava una relazione con la quale, in particolare, precisava che:	
	- la tardiva resa del conto (in data 18/02/2020) era dipesa dalla malattia e	

	dalla morte improvvisa del contabile Daniele Leonardi, nonché	
	dall’opposizione degli eredi alla compilazione e sottoscrizione dello stesso;	
	- tutte le operazioni di gestione erano state eseguite nel rispetto del	
	regolamento di contabilità penitenziaria e del regolamento di contabilità	
	generale e i controlli effettuati non avevano evidenziato criticità né erano	
	state presentate denunce, esposti o altri fatti rilevanti;	
	- il conto era stato sottoposto al controllo del capo area contabile Salvatore	
	Vese e dell’altro funzionario contabile Pasquale Orabona ai fini	
	dell’attestazione di regolarità dei pagamenti e delle riscossioni effettuate e	
	della verifica di corrispondenza della documentazione alle scritture contabili.	
	III. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale	
	e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In conto in esame, relativo alla gestione del peculio dei detenuti o internati	
	presso la Casa Circondariale di Verona “Montorio” per l’esercizio 2018, è	
	stato reso d’ufficio dal Direttore dell’Ente, in luogo del contabile di cassa	
	titolare, sig. Leonardi Daniele, deceduto in data 15 aprile 2019 (come	
	attestato da certificato di morte in atti).	
	In via preliminare, va ricostruito il quadro normativo di riferimento.	
	L’art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante “ <i>Norme</i>	
	<i>sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e</i>	
	<i>limitative della libertà</i> ”), nel disciplinare il c.d. peculio dei detenuti e degli	
	internati, consistente nella “ <i>parte della remunerazione ad essi riservata ai</i>	
	<i>sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in</i>	
	<i>istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o</i>	
	3	

	<i>inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio”,</i>	
	stabilisce, al comma 4, che il regolamento deve prevedere le modalità del	
	deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli	
	internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o	
	conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli	
	istituti.	
	Coerentemente con tale disciplina, l’art. 57, comma 6, del d.P.R. 30 giugno	
	2000, n. 230 dispone che <i>“Il Dipartimento dell’amministrazione</i>	
	<i>penitenziaria stabilisce, all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme</i>	
	<i>che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che</i>	
	<i>possono essere inviate ai familiari o conviventi”</i> .	
	L’art. 3 della citata legge n. 354/1975, rubricato “Parità di condizioni fra i	
	detenuti e gli internati”, stabilisce, poi, che <i>“Negli istituti penitenziari è</i>	
	<i>assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In</i>	
	<i>particolare, il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare</i>	
	<i>del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno”</i> ; ciò al fine di	
	evitare che i detenuti che possano vantare una posizione di maggiore forza	
	economica già prima della detenzione si avvantaggino sugli altri ristretti,	
	assumendo posizioni di “potere di fatto” legate alla disponibilità di più	
	cospicue risorse.	
	Quanto alla più dettagliata normativa che l’agente contabile è tenuto a	
	osservare, deve farsi riferimento, tra l’altro, alle disposizioni di cui al R.D.	
	16 maggio 1920, n. 1908, nonché al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e al	
	R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente integrati e/o modificati.	
	2. Ciò premesso, come rilevato dal Magistrato istruttore, il conto è stato	
	4	

	compilato d'ufficio e sottoscritto dal Direttore della Casa Circondariale di	
	Verona, dott.ssa Mariagrazia Bregoli, in conseguenza dello stato di grave	
	malattia, seguito dal decesso, del contabile di cassa titolare, che non ha	
	consentito allo stesso né la resa del conto né il passaggio di gestione con	
	l'agente subentrante.	
	Va, tuttavia, osservato che, al di là della violazione del termine per la resa	
	del conto di cui all'art. 139 del codice di giustizia contabile (avvenuta in data	
	18/02/2020 e, quindi, con notevole ritardo rispetto al termine di sessanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario), si è determinata, nel caso di	
	specie, una non ammissibile coincidenza tra il soggetto che ha reso il conto e	
	quello che ha provveduto alla relativa parificazione.	
	Il Direttore della Casa Circondariale ha, infatti, presentato il conto,	
	ripristinando, in tal modo, la continuità delle scritture contabili dell'Ente	
	(cfr. dichiarazione della dott.ssa Bregoli del 18/02/2020), ma ha, al	
	contempo, anche assunto la funzione di responsabile del procedimento di	
	parificazione, attestando che lo stesso “... <i>si è riconosciuto conforme ai</i>	
	<i>risultati delle scritture nei registri di controllo del sottoscritto</i> ” ai sensi	
	dell'art. 618 R.D. n. 827/1924 e dell'art. 139, comma 2, c.g.c..	
	Tale sovrapposizione di ruoli non è compatibile con il generale principio di	
	alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali, in quanto	
	lo svolgimento dell'attività di verifica della correttezza della gestione	
	riprodotta nel conto giudiziale presuppone l'intervento di un soggetto	
	diverso da quello che presenta il rendiconto; diversamente opinando,	
	l'Amministrazione non avrebbe modo di controllare ed eventualmente	
	contestare le risultanze dello stesso (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. Giur. Emilia-	
	5	

	Romagna, sentenza-ordinanza n. 52/2024).	
	3. A tale circostanza, che costituisce un ostacolo all’approvazione del conto,	
	si aggiunge l’ulteriore rilievo, contenuto nella relazione di deferimento,	
	dell’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista	
	dall’art. 139, comma 2, c.g.c., seppur addebitabile non all’agente contabile,	
	ma all’Amministrazione, tenuta per legge ad adempiere a tali obblighi.	
	Al riguardo, il Collegio ritiene che, stanti gli specifici vincoli imposti dalla	
	normativa in materia di gestione del peculio dei detenuti e degli internati	
	(cfr. cit. art. 25 l. 26 luglio 1975, n. 354; art. 57 d.P.R. 30 giugno 2000 n.	
	230; artt. 688 e seguenti R.D. 16 maggio 1920, n. 1908), il conto relativo	
	all’ultima gestione dell’agente contabile avrebbe dovuto essere sottoposto a	
	verifiche amministrativo-contabili da parte dell’organo di controllo interno,	
	con la conseguente redazione della relazione di cui all’art. 139, comma 2,	
	c.g.c.. Laddove, infatti, come nel caso di specie, si riscontri la presenza di	
	pendenze contabili relative a operazioni pregresse e, quindi, un avanzo di	
	cassa, l’amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto dare evidenza anche	
	delle verifiche amministrativo-contabili eventualmente effettuate, durante la	
	gestione, da funzionari della Ragioneria territoriale dello Stato e/o	
	dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato,	
	ovvero dal funzionario delegato e/o dal Capo dell’area amministrativo-	
	contabile, in quanto funzionario addetto al riscontro contabile.	
	Tali controlli, vieppiù rilevanti in sede di passaggio di gestione (non	
	avvenuto nel caso di specie), non andrebbero limitati, come si evince dalla	
	documentazione acquisita agli atti, soltanto alle verifiche di cassa e, quindi,	
	all’accertamento dei fondi esistenti nella cassa in confronto alle risultanze	
	6	

	delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa	
	aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile, con evidenza di	
	eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di	
	rendicontazione”.	
	4. In conclusione, il Collegio dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n.	
	79960, demandando agli organi responsabili dell'Amministrazione il	
	puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, l'adozione di ogni	
	iniziativa utile a conformare l'azione amministrativa ai canoni di legalità e	
	virtuosità della Pubblica Amministrazione, nel cui solco si collocano le	
	osservazioni formulate da questa Sezione Giurisdizionale.	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32500 del registro di	
	Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 79960.	
	Non luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositata in Segreteria, il 01/12/2025	
	8	

[illegible]